

## IVA

---

### **Nota di credito a fronte dell'errata duplicazione della fattura**

di Lucia Recchioni

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 395](#) di ieri, 07.10.2019, l'Agenzia delle entrate ha dettato le regole da seguire nel caso di **trasmissione telematica**, per **errore**, di **fatture già regolarmente emesse negli anni passati**.

Il caso riguarda un contribuente che, a causa di un'**anomalia tecnica** del **software** impiegato per la gestione del processo di fatturazione elettronica, nel mese di gennaio 2019 ha **erroneamente trasmesso**, tramite il Sistema di Interscambio, diverse decine di **fatture già emesse in formato cartaceo** nel corso del **2017 e 2018**, e per le quali aveva **già provveduto ai relativi adempimenti Iva**.

Lo SdI effettua sulle fatture trasmesse delle **verifiche di unicità**, finalizzate ad impedire l'inoltro di fatture già trasmesse: pertanto, se la fattura reca **gli stessi dati di un'altra fattura già trasmessa** (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura), la stessa viene **scartata**.

Tuttavia, come pare evidente, lo SdI non riesce ad effettuare le stesse verifiche con riferimento alle fatture **emesse negli anni passati**: non essendo prima prevista l'obbligo di emissione della fattura elettronica, ben potrebbe accadere che **la fattura risalente all'anno 2017 o all'anno 2018 superi i controlli di unicità e sia trasmessa** al cliente.

**Cosa fare**, dunque, in questi casi?

Il **contribuente**, rivolgendosi all'Agenzia delle entrate, ritiene di **non poter ricondurre** il caso concreto a nessuna delle fattispecie elencate dall'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#) e sostiene quindi di **non poter emettere una nota di credito**, dovendosi limitare a "scartare" di fatto le fatture duplicate, considerando l'**invio come "non effettuato" senza ulteriori adempimenti**.

Di contrario avviso si è invece mostrata l'**Agenzia delle entrate**, la quale ha ritenuto che **l'errore del contribuente possa essere ricondotto alle figure "simili" alle cause di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione"**, citate, appunto, dall'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#): pertanto, al fine di **neutralizzare l'errato invio dei duplicati**, il contribuente deve **emettere delle note di variazione ex articolo 26 D.P.R. 633/1972**, trasmettendole **elettronicamente**.

L'**Agenzia delle entrate** precisa inoltre che, in questi casi:

- è necessario indicare nel campo "**causale**" la dizione "**storno totale della fattura per**

***errato invio tramite SdI",***

- le **note di variazione non** possono costituire **titolo per il recupero in detrazione dell'Iva** a debito se i **duplicati delle fatture non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche Iva del 2019**,
- il **contribuente** deve informare i **destinatari dei duplicati delle fatture** che non abbiamo detratto l'Iva e dedotto il costo, che le **note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità**, salvo l'**obbligo di conservazione** del documento ricevuto.

Master di specializzazione

## LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)